

COMUNE DI CASTELLANIA COPPI

ORIGINALE

Codice ente	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 19 in data: 21.11.2020	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: L.R. N. 20 DEL 31/10/2007. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - VALLENZONA Sergio	P	8 - BASELICA Stefano	P
2 - COPPI Mario	P	9 - BATTAGLIA Santo detto Xante	A
3 - GUGLIADA Giovanni	P	10 - NAVA Stefano	A
4 - COPPI Angelo Fausto Maurizio	P	11 - SIMARI Matteo	A
5 - BORERI Fabio Franco	P	12 -	
6 - PERCIVALE Maria Cristina	A	13 -	
7 - BASELICA Giuseppe	P		

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr. Giorgio Musso** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Vallenzona Sergio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento di polizia mortuaria vigente;

Atteso utile approvare un nuovo regolamento comunale per la Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri a norma della L.R. 3 Agosto 2011 n.15 e delle LL.RR. 31 Ottobre 2007 n.20;

Ritenuto utile ed opportuno approvarlo;

Visto il d.lgs.267/2000;

Espressi i pareri favorevoli del segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ex art.49 del d.lgs.267/2000;

TUTTO ciò premesso;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare come approva il Regolamento comunale per la Cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri a norma delle leggi regionali su richiamate, che si compone di n. 13 articoli, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di disporre l'applicazione una volta diventata esecutiva la presente deliberazione.
3. di trasmettere per la sua omologazione la presente, all'ASL AI – Ufficio igiene e sanità pubblica – Alessandria.

In allegato: Regolamento cremazione

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21 Novembre 2020.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione: – del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali vigente; – della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;

– della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, poi modificata dalla L.R. 15/2011, recante: “Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”; la cremazione, la dispersione e l’affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

– dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;

– dall’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;

– dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

– dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;

– dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;

– dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, poi modificata dalla L.R. 15/2011, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

Art. 3 – Cremazione - Affidamento e dispersione delle ceneri.

1. La cremazione e il successivo affidamento e dispersione delle ceneri dovrà avvenire nel rispetto della volontà del defunto, comprovata all'interno delle proprie disposizioni testamentarie.

2. In mancanza di un'espressa disposizione di cui al precedente capoverso, la volontà del defunto ad essere cremato, può essere manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, individuando quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per la conservazione o la dispersione;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto, previo la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dal defunto o, se questo non era in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà ;

d) dal tutore di minore o interdetto; La persona o le persone di cui alla lettera a), b), c) e d) dovrà poi prendere in custodia l'urna cineraria per la sua conservazione o per la dispersione delle ceneri così come previsto dal presente regolamento.

E' possibile la cremazione delle salme allo scadere del periodo di tumulazione o inumazione previste dal vigente regolamento di cremazione, su disposizione del responsabile del servizio cimiteriale, previo l'assenso dei familiari, se viventi;

Art. 4 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, alla conservazione e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto o della richiesta dei soggetti di cui al precedente articolo, l'autorizzazione alla cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri, viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso. Detta autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune ove è prevista la conservazione o la dispersione delle ceneri.

2. In ossequio alla D.G.R. n. 25-8503 del 24/02/03 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, l'autorizzazione ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da una certificazione in carta libera redatta: 1. dal medico curante; 2. dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso dal Direttore della S.O.C. medicina Legale dell'ASL competente, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo contenente tutti i dati richiesti.

4. Tutte le autorizzazioni rilasciate saranno annotate in un apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, con la relativa destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo nel quale annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, alla destinazione ed alla conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 5 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 25 ed altezza di cm. 25 max, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il suo trasporto non è soggetto ad alcuna misura precauzionale: igienico-sanitarie, stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni imposte dall'autorità sanitaria.

Art. 6 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto o della richiesta dei soggetti di cui al precedente articolo 3, l'urna contenente le ceneri del defunto cremato possono essere: a) tumulate in loculi presenti in tombe di famiglia, in loculi singoli unitamente ad altra salma di un familiare del defunto o in area destinata all'inumazione di altra salma di un familiare del defunto; b) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;

2. In alternativa le ceneri possono essere disperse, secondo le disposizioni testamentarie del defunto o della richiesta dei soggetti di cui all' art. 3 e disciplinato nei successivi articoli.

Art. 7 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto o della richiesta dei soggetti di cui al precedente articolo 3, le ceneri possono essere disperse:

a) in un'area cineraria appositamente predisposto all'interno del cimitero.

b) in natura: in mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

c) in aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 3. La dispersione è eseguita dai soggetti indicati dal defunto o, in mancanza, da coloro legittimati alla richiesta alla cremazione di cui al precedente articolo 3.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata o effettuata con modalità diverse.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dall'autorizzazione.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. La dispersione può avvenire anche successivamente, da parte dei soggetti legittimati, per ceneri già conservate così come previsto e nel rispetto di quanto disciplinato nel presente articolo.

Art. 8 – Conservazione dell'urna.

1. La conservazione, di regola, ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza anagrafica. Esso è indicato nel provvedimento autorizzatorio dell'ufficiale dello stato civile.

2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

3. Successivamente l'affidatario potrà indicare un luogo diverso dalla propria abitazione dandone comunicazione all'ufficiale di stato civile il quale provvederà alla successiva autorizzazione, come pure potrà richiedere una diversa conservazione così come indicato nei precedenti articoli. La conservazione dell'urna in un comune diverso da quello autorizzato deve essere comunicata anche all'ufficiale di stato civile del nuovo comune

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 9 – Cremazioni in caso di indigenza.

1. Il Comune, nei casi di accertata indigenza del defunto, suo residente, può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Art. 10 – Tariffe

1. Con le modalità previste per le tariffe degli altri servizi comunali, l'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente le tariffe per le prestazioni connesse alla conservazione delle ceneri nel Cimitero Comunale, così come disposto dal presente regolamento.

Art. 11 – Senso Comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, i dati anagrafici dei defunti per i quali sia stato disposto l'affidamento e la dispersione in luoghi aperti, sono iscritti in una apposita lapide posta nell'area indicata al precedente articolo 7 - lett. a).

Art. 12 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"; - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- la legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, modificata dalla L.R. 15/2011 recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"; nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 13 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Art. 14 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 13 – Pubblicità ed entrata in vigore.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura della segreteria comunale è inviata:
 - all' ASL AL e al responsabile anagrafe.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di adozione ed acquisito il parere favorevole dell'ASL AL.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Giorgio Musso**

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vallenzona Sergio

IL SEGREATARIO COMUNALE
Dr. Giorgio Musso

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal . . . al . . . ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giorgio Musso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00

☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giorgio Musso

☐ Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno _____ e rimarrà pubblicata per 5 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMULE
Dr. Giorgio Musso

Data, _____